

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXVI.

SEDUTA DI SABATO 6 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1537
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori ANGELILLI ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette (Approvata dal Senato). (2267) . . .	1537
PRESIDENTE	1537, 1542, 1552, 1553, 1566 1558, 1560, 1561, 1562
GEREMIA, <i>Relatore</i>	1537, 1541, 1550, 1555 1558
WALTER	1541, 1544, 1553, 1556, 1558, 1560 1561
ZOLI, <i>Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio</i>	1541, 1542 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1552 1554, 1558, 1560, 1561
NICOLETTO	1543, 1544, 1545, 1546, 1547 1548, 1561
DELCROIX	1548, 1556, 1558
COLASANTO	1549
GHISLANDI	1549, 1550, 1556
INFANTINO	1551, 1556, 1562
BIGI	1553
BORELLINI GINA	1554, 1555, 1561
AMENDOLA PIETRO	1560
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1562

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cavallaro Nicola e Tosi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette. (Approvata dal Senato). (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Angelilli, Barbaro, Carelli, Lussu, Mancinelli e Palermo: « Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette », già approvata dal Senato.

L'onorevole Geremia, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GEREMIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sulla materia in esame sarei tentato di fare alcuni accenni di natura politica, relativi, ad esempio, all'azione svolta dai governi democratici dalla fine dell'ultima guerra ad oggi, a favore dei mutilati di guerra; sarei tentato anche di fare qualche accenno patriottico con riferimento all'obbligo da parte dello Stato di interessarsi in modo particolare di una così benemerita categoria; accennerei anche alla natura giuridica di queste pensioni perché, dalla definizione giuridica che di esse si può dare, possono derivare risoluzioni diverse in ordine alla concessione di prestazioni nell'ambito di una medesima categoria e, proporzionatamente, in forma diversa dalla attuale, per le differenti categorie considerate dalle leggi in vigore.

La seduta comincia alle 9,15.

TURNATURI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sarei anche tentato di esporre dei dati economici comparativi tra il trattamento previsto dalle disposizioni in vigore nel nostro paese e quello stabilito negli altri paesi. Si verrebbe così a constatare, il più delle volte, che il trattamento in vigore in Italia, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, è migliore di quello previsto in altri paesi.

Infine, farei qualche accenno di natura finanziaria per dimostrare quanti oneri il nostro Stato abbia sopportato in favore di questa categoria, oneri che vanno oltre le disponibilità che possono essere calcolate sul totale del reddito nazionale.

Sono tentazioni, però, queste, alle quali dovrò rinunciare, perché è necessario abbreviare il più possibile la discussione su questa materia che richiede da parte nostra una sollecita ed urgente decisione specie in relazione a quelle che sono le aspettative, le lunghe aspettative dei mutilati ed invalidi di guerra per i miglioramenti che, con il provvedimento che abbiamo dinanzi, vengono stabiliti.

Limiterò, quindi, il mio compito a illustrare, riassumendoli brevemente, i miglioramenti che vengono disposti con gli strumenti ora al nostro esame e che, alla fine, dovranno essere riuniti: lo strumento che è stato approvato dal Senato e l'insieme di emendamenti che sono stati proposti dal Ministro per il bilancio.

Un primo miglioramento si riscontra nell'articolo 1 del disegno di legge approvato dal Senato: l'ammontare dell'assegno di previdenza è stato raddoppiato da lire 72.000 a lire 144.000 annue.

Un secondo ordine di miglioramenti è quello che si rileva dalle tabelle sostitutive delle tabelle C e D allegate alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Dette tabelle, contenute nel disegno di legge Angelilli, che il Senato non aveva accolto nelle loro variazioni, vengono accolte in un emendamento proposto dal Governo, variate nella misura che si può rilevare dalle tabelle allegate agli emendamenti proposti dal Governo.

Dobbiamo, in esse, anzitutto, notare, una variazione non soltanto d'importo, ma uno spostamento di voci e di gruppi. Il gruppo sottufficiali e truppa che nella legge 10 agosto 1950, n. 648, era al quarto posto, viene avanzato al primo posto. È un mutamento di ordine ma che indica una valorizzazione morale.

Gli aumenti previsti nelle tabelle comportano, peraltro, l'assorbimento di alcuni assegni concessi ai mutilati ed invalidi con provvedi-

menti precedenti e cioè l'aumento tabellare assorbe:

a) l'assegno speciale temporaneo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576 e successive modificazioni;

b) l'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 229; e successive modificazioni;

c) l'assegno supplementare di cui all'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Una terza prestazione (ed in questo caso nuova, non cioè aggiuntiva a precedenti indennità o assegni) è quella prevista nell'emendamento di cui all'articolo 1-ter, del seguente tenore: « Per gli invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non reversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue ».

Nel disegno di legge Angelilli, come gli onorevoli colleghi sanno, era stato proposto per questo nuovo assegno, l'ammontare di lire 300.000 annue. Nella discussione avvenuta al Senato l'articolo relativo era stato soppresso; riappare ora in misura diversa da quella originariamente proposta.

Sempre seguendo gli emendamenti proposti dal Governo incontriamo, poi, l'articolo 1-quater che prevede l'aumento degli assegni di superinvalidità e l'articolo 1-quinques che prevede l'aumento dell'assegno detto « di accompagnamento ». Particolare valore ha la norma contenuta nel terz'ultimo comma che è del seguente tenore: « Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti ».

Proseguendo nella elencazione e nel chiarimento delle prestazioni previste dagli strumenti in esame, vediamo all'articolo 2 del provvedimento approvato dal Senato, quella che, nella elencazione da me fatta, risulta essere la sesta innovazione che comporta anche essa un miglioramento del trattamento pensionistico.

Per essa — vedi articolo 2 — lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un reddito complessivo inferiore a lire 300.000 annue; la norma precedente, stabiliva, invece il reddito massimo in lire 240.000 annue. Analogamente il reddito complessivo è stato elevato da lire 240.000 a lire 300.000 annue per i casi di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

assegni di previdenza diretti, cioè concessi a coloro i quali fruiscono di pensioni dirette.

Lo stesso dicasi per la concessione della pensione ai figli di donne morte per cause di guerra e ai figli che siano privi dell'altro genitore e con reddito inferiore a 240.000 lire annue come previsto dalla citata legge n. 648.

Anche queste due norme apportano, a mio parere, nuovi benefici nei confronti delle categorie degli invalidi e dei mutilati di guerra, poiché elevano la misura del reddito complessivo stabilito ai fini della determinazione della esistenza o meno delle condizioni per la concessione dell'assegno di previdenza o della pensione; infatti è cosa molto diversa misurare il reddito sulla base di 240.000 lire o sulla base di 300.000 lire annue.

Ritengo che su questo punto sorgerà qualche obiezione, so, anzi, che qualche collega ha presentato degli emendamenti, vi saranno quindi delle polemiche e delle critiche. Cercheremo di risolvere il problema con la maggiore obiettività e, se possibile, accontentando tutti.

Come settima prestazione abbiamo quella prevista nel disegno di legge approvato dal Senato, relativa all'aumento annuo per i figli, previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria. Tale aumento è elevato, con l'articolo 4 del citato disegno di legge, da lire 3.000 a lire 36.000 annue.

Proseguendo ancora nell'esame degli strumenti che ci sono di fronte troviamo che può essere considerata un beneficio, se non una nuova prestazione, che però certamente comporterà un onere, la disposizione in base alla quale (articolo 5 degli emendamenti proposti dal Governo) è abrogata la norma di cui al settimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sostituito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, nella parte concernente la revoca del diritto al trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento della residenza o della dimora fuori dello Stato, senza preventiva autorizzazione.

Era, quella, una norma in base alla quale chi avesse combattuto con le forze armate dell'ex impero austro-ungarico poteva fruire della pensione da parte dello Stato italiano, o seguitare a fruire della stessa, solo se diveniva residente in territorio italiano. Nel caso fosse andato fuori del territorio italiano senza la approvazione delle competenti autorità, perdeva il diritto a fruire della pensione.

Essendo abrogata detta disposizione, ci troveremo di fronte a casi di ripristino di pensioni.

Inoltre lo strumento che abbiamo dinanzi, e precisamente l'articolo 6 del provvedimento approvato dal Senato, stabilisce che le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 concernenti i benefici a favore di chi ha combattuto nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, vanno estese anche a quei soggetti che hanno combattuto o comunque sono stati organizzati dalle Forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara. Cioè di quelle provincie che erano passate, dal 1943 al 1945, sotto, non direi il dominio germanico, ma comunque sotto il controllo amministrativo diretto delle Forze armate germaniche.

Abbiamo inoltre all'articolo 7 dello strumento approvato dal Senato, e all'articolo 7 del testo degli emendamenti del governo, una importante, nuova prestazione: è stabilito un beneficio a favore degli invalidi di prima categoria, che non svolgono comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri. Per costoro le disposizioni vigenti stabiliscono il beneficio della concessione di 20 mila lire come tredicesima mensilità, alla fine dell'anno. Con questo articolo 7 viene fissato che la tredicesima mensilità non sarà più di 20 mila lire, ma sarà complessiva di tutte le prestazioni mensili e quindi dell'intero rateo mensile; quindi una tredicesima mensilità sul tipo di quella concessa, diciamo così, agli impiegati. Anzi, direi superiore ad una mensilità perché comprensiva di tutti gli assegni accessori.

Un'analoga prestazione è fissata per le vedove e i figli di invalido o mutilato di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuto a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dette origine alla pensione diretta. A queste vedove e figli verrà concessa, per la durata di un anno, la pensione intera mensile spettante al defunto.

Ho elencato undici o dodici prestazioni, undici o dodici nuovi benefici che vengono stabiliti con gli strumenti che abbiamo dinanzi. E, precisamente — mi sia consentita una ripetizione — abbiamo rilevato la esistenza di norme che stabiliscono il raddoppio dell'assegno di previdenza, l'elevazione della misura del reddito, come condizione per la concessione di alcune altre prestazioni, da 240 a 300 mila lire. Abbiamo notato l'aumento, per i figli dei grandi invalidi di prima categoria, degli assegni speciali da 3 mila a 36 mila lire

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

annue. Abbiamo rilevato, anche se non si possano chiamare dei miglioramenti, delle disposizioni a favore dei pensionati ex combattenti delle Forze armate del cessato impero austro-ungarico e l'estensione di benefici a nuovi soggetti che hanno combattuto all'epoca della repubblica sociale italiana. All'articolo 7 dello strumento che ci proviene dal Senato, e in seguito ribadito e chiarito nell'articolo 7 del testo degli emendamenti del governo, è prevista la tredicesima mensilità agli invalidi di prima categoria. All'articolo 8 abbiamo notato la concessione di un'intera annualità a favore della vedova di mutilato di prima categoria che sia morto per causa della stessa malattia per la quale ottenne la pensione.

Ora, queste prestazioni fin qui da me ripetute, hanno decorrenza dal 1° luglio 1956 così stabilisce l'articolo 9 del disegno di legge pervenutoci dal Senato così formulato. « I benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1956 ».

Gli altri benefici che mi sarà consentito di ripetere ancora e cioè, aumento tabellare di cui all'articolo 1-bis degli emendamenti governativi, il nuovo assegno complementare di lire 180 mila ai super-invalidi di cui all'articolo 1-ter degli stessi emendamenti governativi, i nuovi assegni per superinvalidità e di accompagnamento, di cui agli articoli 1-quater ed 1-quinques degli emendamenti del governo, hanno decorrenza, come suona l'articolo 9 degli emendamenti, dal 1° luglio 1957. La decorrenza non ha luogo per l'intero raggruppamento di benefici dal 1° luglio 1957, bensì con tre scatti e cioè, precisamente l'importo del 20 per cento del cumulo di queste prestazioni avrà decorrenza dal 1° luglio 1957, il 50 per cento del cumulo stesso dei benefici dal 1° luglio 1958, per arrivare quindi al 100 per cento con il 1° luglio 1959. Quindi potremmo dire per essere più chiari, i riscatti per il complesso di benefici non sono soltanto quattro, ma cinque, esattamente per le categorie settima e ottava, e questo in forza dell'articolo 9 del testo degli emendamenti del governo, dove è precisato che, per queste categorie, le percentuali verranno calcolate « sui rispettivi ammontari annui fissati dalle annesso tabelle, ridotti di lire 12 mila annue. tale differenza, invece, verrà corrisposta dall'esercizio 1960-61 ».

Ora, a chiarimento delle questioni che più sono di competenza e di merito di questa commissione, debbo dire che il primo gruppo di benefici o di prestazioni, comporta approssimativamente un onere di 7 miliardi di lire.

L'onorevole Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio qui presente mi dice anche 8. I successivi benefici (aumento tabelle, 180 mila lire complementari di super-invalidità, assegno di super-invalidità e assegno di accompagnamento) comporterebbero una spesa di oltre 28-29 o 30 miliardi. Questa incertezza della cifra deriva dall'incertezza, sul numero dei titolari di pensione, cioè quelli che diventerebbero pensionati e quelli che terminerebbero di essere tali. Comunque, avremo un onere complessivo di circa 35-36 miliardi, mettiamo pure, come massimo, 37 miliardi. Ho tenuto conto naturalmente degli assegni soppressi, quelli cioè che vengono assorbiti dall'assegno tabellare cui ho prima accennato. Si è notato altresì che quest'ultimo comporta la soppressione di tre assegni di indennità che prima ho elencati e che si trovano citati all'articolo 1-bis del testo governativo proposto e che erano già contenuti nel relativo articolo del disegno di legge Angelilli.

Quindi, l'onere, ripeto, è presso a poco sui 35-37 miliardi. Ma, è onere che a tale misura arriverà nel 1959, cioè a dire, da quando il complesso di questi benefici sarà integralmente corrisposto. Invece, oggi noi abbiamo una spesa che è di 7 miliardi per le prestazioni dal 1° luglio 1956 che però va corretta secondo il suggerimento dell'onorevole Ministro del bilancio, in 8 miliardi. In più, per il primo scatto noi avremo una spesa di circa 8 miliardi, vale a dire il 20 per cento, di cui all'articolo 9 del testo governativo. Comunque secondo un mio calcolo approssimativo si tratterebbe di altri 8 o 9 miliardi.

Come coprire la spesa relativa a questi oneri? All'articolo 10 dello strumento che ci viene dall'altro ramo del Parlamento è detto « Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, aumentato di 3.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione anzidetto ».

Ora noi avevamo, per l'esercizio 1956-57 una somma stanziata di 190 miliardi più i detti 3 miliardi, cioè 193 miliardi. Le spese effettive nello stesso esercizio 1956-57 sono state di circa 175 miliardi, si è avuto quindi un risparmio di 15 miliardi, aggiungendo ad essi i 3 miliardi di cui all'articolo 10 della proposta di legge approvata dal Senato, si ha un ammontare di 18 miliardi che copre perfettamente l'onere.

Dalla Corte dei conti ho avuto come punto di riferimento il consuntivo delle spese per

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

l'esercizio 1955-56. Risulta, per questo esercizio, una spesa effettiva di 174 miliardi e, poiché non è ammissibile per l'esercizio 1956-1957 una elevazione di spesa di oltre 2-3 miliardi, la spesa effettiva per l'esercizio stesso non potrà quindi superare i 176 miliardi.

Debbo però avvertire che queste cifre mi sono state fornite per via telefonica per cui vi possono essere state delle inesattezze che devono essere corrette.

Resta ora da considerare, peraltro, il nuovo onere che si avrà per l'esercizio 1957-58, cioè a dire quel 50 per cento che importerà, secondo i miei calcoli, una spesa di circa 25 miliardi.

Si tratta del secondo scatto e, per una parte di esso, ci dobbiamo preoccupare del bilancio in corso di approvazione. Come si potrà far fronte agli oneri successivi per gli anni prossimi? È questa una domanda che dobbiamo proporci. Ritengo che non si debba avere il timore di incontrare in avvenire delle difficoltà nel reperimento dei fondi necessari per far fronte ai benefici contenuti negli strumenti legislativi in esame e che si debba tenere gran conto di quelle che potranno essere le economie possibili nell'esercizio di detti fondi. Infatti, per quanto concerne le economie in ordine ai diversi eventi: morte di pensionati, guarigioni, raggiungimento della maggiore età da parte degli orfani, secondo matrimonio delle vedove, si hanno, ogni anno, riduzioni o sospensioni di prestazioni per una cifra che possiamo, in linea approssimativa, valutare sui 4-5 miliardi di lire.

È un ammontare abbastanza rilevante che garantisce, per l'avvenire, la possibilità di far fronte alle esigenze finanziarie determinate dagli impegni che oggi il Governo si assume.

Avrei ora da fare una osservazione e, se mi è consentito, desidererei proporre un suggerimento, anziché stabilire, come previsto dall'articolo 9, i tre scatti del 20 per cento, del 50 per cento e del 100 per cento, fissarne, due soli e questo ad un duplice fine: consentire un miglioramento più rilevante, oggi, ai beneficiari (mi si può obiettare che non vi è disponibilità di fondi) e nel contempo eliminare una o due fasi di lavoro amministrativo in relazione alle liquidazioni e riliquidazioni delle pensioni.

Vi sono anche altre disposizioni che sono state inserite mediante emendamenti: la disposizione relativa alla reversibilità nei confronti delle vedove di pensionato morto per malattia diversa da quella per la quale è stato

pensionato; l'articolo 9-bis prevede che tale pensione di reversibilità venga mantenuta, mentre la liquidazione di essa venga disposta nella misura delle tabelle C e D annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cioè delle tabelle non rinnovate.

È inoltre stabilita, all'articolo 9-ter la soppressione, come emolumento a sé stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette dell'indennità di caropane che però con il successivo comma viene mantenuta come assegno *ad personam*...

WALTER. Desidererei che l'onorevole relatore illustrasse più ampiamente il provvedimento contenuto nell'articolo 9-ter.

GEREMIA, *Relatore*. Do lettura dell'articolo nel testo proposto dal Governo:

« È soppressa, come emolumento a sé stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, l'indennità di caropane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni.

L'ammontare dell'indennità di caropane spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge ai titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, ai sensi del citato decreto legislativo n. 433, è conservato a titolo di assegno personale da riasorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni nel trattamento pensionistico complessivo.

Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane, allorché si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo, per i pensionati, di denunziare al competente ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette ».

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Quanto sopra evita di danneggiare coloro che appartengono alla settima ed all'ottava categoria in quanto, per il ritardo dovuto a ragioni di carattere finanziario, costoro verrebbero altrimenti a riscuotere una somma inferiore; nel modo previsto, seguiranno a riscuotere l'indennità caropane che sarà poi assorbita evitando così il danno.

GEREMIA, *Relatore*. Ritengo che l'onorevole Walter possa esser soddisfatto. Desidererei fare un'ultima osservazione: riguarda una necessità di armonia nella stesura della

legge. Chiederei la unificazione degli articoli 10 e 11 del testo approvato dal Senato in quanto una distinzione di articoli per la parte relativa alla autorizzazione ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio mi sembra superflua.

Onorevoli colleghi e amici, ho terminato il mio compito di illustrare questo provvedimento anche se di un'illustrazione non v'era necessità poiché tutti lo avranno certamente studiato a fondo data l'importanza che esso riveste. Spero comunque che la mia relazione sia valsa a mettere in rilievo l'importanza dello strumento che abbiamo dinanzi, perché dopo una serena e, se possibile, breve discussione venga senz'altro approvato.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri chiede di poter dare qualche chiarimento prima che si inizi la discussione generale.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Prima di tutto vorrei sottoporre a questa Commissione l'opportunità che venga cambiato il titolo della legge in esame. Effettivamente non si tratta di una rivalutazione, ma di un adeguamento. Il sistema delle pensioni attuale è completamente diverso da quello che era in vigore precedentemente. Allora le pensioni erano commisurate in ragione del grado; vi erano pensioni molto elevate, per il generale, ad esempio, pensioni un po' meno elevate per il colonnello, e così via fino a quelle del soldato.

Con la nuova legge, relativa alle pensioni, si è considerato che per coloro che non prestano servizio effettivo, il danno derivante dalla mutilazione o dalla infermità non è in funzione del grado, invero un mutilato o un invalido civile non ha nulla a che vedere con il grado: e la mutilazione o invalidità per un civile riveste eguale valore per un generale e per un soldato. Quindi, torno a ripetere, questo in esame è un provvedimento di adeguamento di pensione. Infatti il sistema delle pensioni è congegnato in questo modo: una cifra base per l'invalidità, valutata al cento per cento, e poi le altre categorie classificate a seconda della misura dell'invalidità stessa.

Senonché, mentre era determinata, questa misura, per categoria, nei precedenti provvedimenti non si era mantenuta una proporzione, cosicché la seconda categoria, ad esempio, non aveva una pensione ridotta del 20 per cento in confronto alla prima, ma superiore. Allora con questa proposta di legge si è mirato a questo adeguamento. Pertanto il titolo dovrebbe essere appunto quello di

«Adeguamento delle pensioni di guerra dirette» e non già «Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette». Inoltre è da notare che si è contemporaneamente aumentata quella che era la base di partenza della pensione che oggi è giunta a 20 mila lire.

Desidererei anche far presente, quando si parla del problema pensioni di guerra, non si deve dimenticare che il problema stesso non è chiuso agli effetti dell'aumento del loro numero. Noi in maggio avevamo ancora 29.500 domande da espletare. Il che significa che ci sono circa 20 mila pensioni nuove da liquidare. E poi abbiamo ancora circa 240 mila ricorsi pendenti davanti alla Corte dei conti, per cui, tenendo conto di quella che è stata fino ad ora la misura di accoglimento, si può calcolare che devono essere ancora liquidate 60 mila pensioni. Pertanto, le pensioni, numericamente considerate, aumenteranno di circa 100 mila unità, la maggior parte sono pensioni dirette; quelle indirette sono in misura minore, anche per quanto riguarda i ricorsi alla Corte.

Per quel che concerne uno studio attuariale della materia, alle cessazioni delle prestazioni dobbiamo contrapporre l'effetto dell'aumento delle erogazioni che è particolarmente elevato, anche in considerazione del fatto che allorché viene accolto un ricorso alla Corte dei conti non si liquidano più le centomila lire di pensione, ma, dovendosi liquidare otto o dieci anni di arretrati, si liquidano cifre, anche di qualche milione. Questo, va detto per tener conto dell'onere crescente che ancora rimane.

In ragione di questo aumento, di fronte al fatto che il nuovo maggior onere comporta una spesa di 24 miliardi si è resa necessaria, per ragioni finanziarie, quella ripartizione in tre esercizi di cui parlerò poi, limitandomi, per ora, a far presente che le previsioni ottimistiche dell'onorevole relatore non trovano troppo riscontro nella realtà.

Abbiamo considerato quello che può essere l'andamento delle pensioni e, in base ai relativi calcoli, sono emerse le reali possibilità di stanziamento che gli emendamenti proposti allo schema di legge mettono in evidenza. Noi ci troviamo di fronte a questa situazione: l'onere ammonterà nel 1957-58, secondo questi calcoli e tenendo conto, per ora, della lieve incidenza derivante dalla liquidazione delle pensioni da parte della Corte dei conti valutabile in 8 miliardi all'anno, ad una cifra di 193 miliardi circa. Nel 1959-60, invece, l'onere salirà a 202 miliardi, nel 1960-61 si aggirerà in 197 miliardi, nel 1961-62, infine, comincerà

la flessione, considerando che non si avranno più nuove liquidazioni.

Nel 1962-63 avremo una cifra leggermente inferiore, successivamente comincerà la vera fase decrescente.

Consideriamo ora la disposizione riguardante l'assegno a favore della prima categoria: effettivamente gli invalidi di prima categoria sono in una situazione particolarissima in quanto detta categoria presuppone la perdita assoluta di ogni capacità lavorativa. È logico che vi sia una notevole differenza nel passaggio dalla prima alla seconda categoria poiché per questa è prevista una capacità lavorativa, seppure in misura molto ridotta. È questa la ragione per cui si è ritenuto — con una valutazione che non è stata soltanto del Ministero del bilancio ma che è stata concordata con organi tecnici particolarmente esperti e quindi anche con la Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra — di dare un maggior beneficio alla prima categoria comportante un onere di 4 miliardi. Questa è anche la ragione del ritardo nella applicazione dei benefici alla settima ed all'ottava categoria, dovendosi provvedere alla copertura di quell'onere di 4 miliardi.

La Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra si è mostrata favorevole a questo beneficio a favore della prima categoria, che deve essere congiunto ad un atto di solidarietà da parte delle altre categorie.

Può darsi che se vi sia un errore, nei calcoli, se mai, questo è stato determinato da un senso di ottimismo. Ad ogni modo penso che, data la natura della spesa, sia un errore perdonabile.

Questo è quanto desideravo semplicemente aggiungere. È mia intenzione fare anche presente il desiderio che non venissero fatte proposte di emendamento che aumentassero la spesa dato che in tal caso sarei veramente spiacente dover dire che i calcoli fatti non ammettono deroghe.

Vorrei anche pregare la Commissione di tener conto dello sforzo finanziario fatto. Non ho avuto prima d'ora il piacere di parlare di tale questione dinanzi a questa Commissione, ma quando parlai al Senato, mi diedi cura di inviare a tutti i membri i dati del discorso a dimostrazione dello sforzo che il paese compiva, erogando 193 miliardi, a favore di questa benemerita categoria; diedi anche il raffronto fra quelli che sono i vari trattamenti negli altri paesi: tranne la Germania che forse attua un trattamento migliore e l'Inghilterra che lo ha molto simile al no-

stro, l'Italia, in questo campo, non è seconda a nessuno.

Desidero aggiungere che, una volta tanto, il Ministro del bilancio non ha ricevuto telegrammi di protesta ma qualche ordine del giorno di soddisfazione. Ritengo quindi che nella stesura attuale il testo di legge incontri il favore degli interessati...

NICOLETTO. L'onorevole relatore ha avanzato la proposta di esaminare la possibilità di corresponsione dei benefici in soli due esercizi finanziari. Desidero chiedere al Ministro del bilancio quale è il suo pensiero al riguardo.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Debbo far osservare che lo sforzo più notevole viene fatto non nei due prossimi bilanci ma successivamente. La Commissione finanze e tesoro sa bene quale sia l'orientamento del Governo. I bilanci 1957-1958 e 1958-1959 sono bilanci di assestamento; il Governo vorrebbe poter giungere al bilancio 1959-60 non dico al pareggio ma assai vicino ad esso. Ritengo di poter dire che l'effetto di questa politica del Governo può essere visto un po' da tutti attraverso l'andamento del costo della vita; non credo, infatti, si possa negare che da qualche mese a questa parte il costo della vita non subisca quell'aumento che, invece, subisce in altri paesi. È questo il motivo per il quale non ritengo di poter gravare il bilancio 1958-59 di una spesa superiore e ciò malgrado ogni mio vivo desiderio di agire diversamente.

Per quanto riguarda le difficoltà tecniche relative alla liquidazione e riliquidazione, prospettate dall'onorevole relatore, ritengo che esse non esistano; l'adeguamento può essere effettuato dalle direzioni provinciali del tesoro. Non credo che questo sistema rappresenti un impaccio burocratico, ritengo anzi che debba apportare un miglioramento per quanto riguarda il pagamento delle pensioni di guerra.

NICOLETTO. Su questo debbo dissentire.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Il servizio è stato meccanizzato.

NICOLETTO. Vi è stato un decentramento burocratico che però in effetti ha provocato un ritardo in tutti i pagamenti.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Segnerò il fatto agli organi competenti; decentrando, si era ritenuto di accelerare il servizio.

NICOLETTO. Non è stato posto a disposizione personale sufficiente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Prima di entrare nel vivo dell'argomento che stiamo trattando desidererei discutere i calcoli e i dati fornitici dall'onorevole Ministro del bilancio. Da quando ho l'onore di far parte della Camera ho sempre udito tutti i ministri e tutti i sottosegretari che si sono presentati davanti a questa Commissione, affermare che gli stanziamenti per le pensioni di guerra sarebbero stati, anno per anno, aumentati. Così è stato sempre detto e riaffermato, a cominciare dall'onorevole De Gasperi fino all'onorevole Gava ed all'onorevole Ministro Zoli qui presente. Tuttavia posso tranquillamente affermare, a mia volta, che vi sono stati degli anni in cui lo stanziamento previsto non è stato nemmeno raggiunto.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. È stata aumentata la spesa di 20 miliardi. Dica, quindi, anche in più!

WALTER. Desidererei al riguardo richiamare l'attenzione sulla spesa per le pensioni non liquidate. È un calcolo per la verità alquanto difficile, ne sono io pure convinto, perché le pensioni non liquidate possono essere di prima e anche di ottava categoria. E quindi, ripeto, un po' difficile fare questo calcolo. Anche per l'ammontare dell'assegno di previdenza, concesso con legge 10 agosto 1950, n. 648 era stata prevista una spesa di 8 miliardi. E questo perché tutte le pensioni indirette, ai sensi degli articoli 56 e 72 della suddetta legge avrebbero comportato quell'onere sempre che gli interessati avessero presentato la relativa domanda entro l'anno. Ebbene, l'onorevole Ministro sa quanti hanno presentato entro quell'anno la domanda? Il 18 per cento soltanto. Di conseguenza non sono stati più spesi 8 miliardi. Dobbiamo quindi calcolare una spesa rapportata a quelle domande.

In tal modo sono sempre stati fatti calcoli sulle pensioni in base a tutte quante le pratiche giacenti. Analogamente sono state calcolate le cifre relative alle pensioni all'esame della Corte dei conti. Tali somme sono state quindi già comprese nei bilanci presentati alla Camera e poi non sono state spese. In base a tali considerazioni sono convinto, onorevole Ministro, che alla spesa di 190 miliardi non arriveremo mai e poi mai con le somme già preventivate sulle pensioni di guerra. Ecco perché noi diciamo — ed ora il collega onorevole Nicoletto darà al riguardo più ampi chiarimenti e fornirà anche delle cifre — che i fondi ci sono e noi non andiamo con le nostre richieste contro l'articolo 81 della Costituzione.

Si pensi bene e si vedrà che ci sono. Ora, noi abbiamo presentato degli emendamenti che mi riservo, fin d'ora, di illustrare al momento opportuno, in sede di esame dei singoli articoli della legge in discussione, limitandomi per il momento ad affermare che sono più che mai convinto, anzi certo, che anche approvandoli noi resteremo sempre entro il limite dello stanziamento previsto.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Metto a disposizione dell'onorevole Walter uno studio particolare relativo alla materia, che è stato compiuto sia dal punto di vista numerico delle pensioni che da quello economico-finanziario e in cui sono riportate tutte le relative tabelle. È del professor Decanello ed è stato fatto deliberatamente per conoscere quali erano i termini esatti del problema. È stato in base a questa maggiore conoscenza del problema stesso che il Senato, il quale era stato dapprima contrario ha poi dato il proprio consenso. Quindi è da respingere l'addebito che il Governo proceda con criteri cervellotici. Una persona particolarmente esperta in codesta materia è stata invitata a calcolare l'entità delle giacenze presso la Corte dei conti ed, in base ai risultati ottenuti con tale indagine, il Governo si è presentato qui con gli emendamenti proposti al testo approvato dal Senato. Quindi gli emendamenti sono stati presentati con la certezza di non fornire dati errati al Parlamento. Del resto credo che il Parlamento mi conosca ormai fin troppo bene per ritenere che io dica una cosa per un'altra.

NICOLETTO. Finalmente dopo sette anni di viva attesa da parte dei mutilati e degli invalidi sembra che ci si incammini verso l'accoglimento di alcune loro rivendicazioni. Dobbiamo tener conto di questi sette anni di attesa per valutare il significato e l'importanza di questa legge. Sono sette anni di molte, troppe promesse. E, adesso, ci troviamo a dover valutare non soltanto quanto è già stato votato al Senato, ma gli emendamenti che ci propone il Governo in base ai quali questi miglioramenti previsti dovrebbero essere suddivisi in tre successivi esercizi finanziari.

Quando ero bambino mi raccontavano sempre delle favolette. E, mi ricordo sempre particolarmente di una di esse, quella di Pinocchio: « Quante sono le cinque parti del mondo? Le quattro parti del mondo sono tre! » E qui mi sembra che accada lo stesso: « Quanti sono i tre esercizi finanziari? I quattro esercizi finanziari sono cinque! » Infatti andiamo dal 1956-57 al 1960-61.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Questo avviene solo per due categorie; e non è stato certo un espediente escogitato dal Ministro del bilancio, per essere esatti!

NICOLETTO. Ora noi ci troviamo, come Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, ad esaminare questo importante problema e dobbiamo esaminarlo, secondo la nostra consuetudine, non solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista finanziario il che ci è necessario per poter valutare appieno quello che stiamo per fare e quel che possiamo fare. Una prima domanda ci viene spontanea: perché il 9 maggio 1956 al Senato della Repubblica non fu possibile accogliere alcune delle tabelle e, a distanza di un solo anno, ci troviamo in presenza di un accoglimento se non totale, bisogna riconoscere, per lo meno notevole, di esse? Che cosa è mai intervenuto di nuovo in questo periodo di tempo?

Il Ministro del bilancio di allora e Ministro del bilancio di oggi, ebbe a fare una dichiarazione molto grave al Senato in quella circostanza. Disse che se fosse passata quella legge, così come era proposta, nessun ministro del bilancio avrebbe potuto rimanere a quel posto.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Io per lo meno me ne sarei andato, gli altri, eventualmente, avrebbero affrontato il problema dal loro punto di vista.

NICOLETTO. Quello che un anno fa non sembrava possibile concedere ora viene concesso.

La cosa appare di difficile comprensione quando si consideri che dagli emendamenti governativi non appare assolutamente la fonte di finanziamento.

Questo significa che nel corso dell'anno, si è trovato che, il finanziamento esisteva anche se ripartito in vari esercizi finanziari.

Ricordo agli onorevoli colleghi un mio intervento nel quale denunciavo il fatto che le spese reali per le pensioni di guerra sono molto inferiori alle cifre ufficiali degli stanziamenti preventivati. Dal 1954 il Sottosegretariato alle pensioni di guerra non ha più dato una indicazione circa l'ammontare della spesa, cosicché non si hanno più dati esatti. E mai possibile — mi domando — che non si possano avere delle cifre che abbiano carattere di certezza e di positività per meglio valutare problemi della vita nazionale importanti come quello in esame? È possibile che si debba

procedere o col sentimento o con la volontà e mai su cifre precise?

Fino al 1954 il Bollettino di informazioni della Presidenza del consiglio dei ministri riportava le cifre di tutta la vita italiana e quindi anche quelle relative alle pensioni di guerra. L'ultima pubblicazione sulle pensioni di guerra risale alla fine del 1954; da allora, anche quel bollettino tace su questo argomento.

Il Ministro del bilancio ha giustamente voluto richiamarci al discorso da lui tenuto al Senato...

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. In quel discorso ho fornito tutte le cifre.

NICOLETTO. Ho letto diverse volte l'opuscolo ed il testo del suo discorso pubblicato dal Senato per rendermi conto se, effettivamente, le cifre pubblicate nell'opuscolo corrispondevano a quelle pubblicate nel testo stenografico del Senato; ci sono molte cifre che non corrispondono, eppure sono cifre che dovrebbero servirci come base. Noto, ad esempio, quanto si riferisce alle cifre riguardanti la Jugoslavia e l'Inghilterra. Debbo quindi ritenere che le bozze siano state corrette da persone non competenti?

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Le bozze sono state corrette da me. Può darsi però che le cifre non siano state corrette.

NICOLETTO. Su tale argomento potrei soffermarmi a lungo; ci troviamo a dover discutere su delle cifre che non hanno un valore probante.

Per mio conto, ad esempio, ho presentato alla Camera, perché credo che la Camera dei Deputati sia una istituzione estremamente seria, delle cifre che nessuno ha mai contestato. Ora è possibile che un deputato presenti delle cifre che nessuno contesta ed il Ministro od il Sottosegretario al tesoro non rispondano delle cifre che presentano?

Ho detto alla Camera che per il 30 giugno 1956 la spesa sostenuta dal tesoro per le pensioni di guerra, era prevista in 150 miliardi. Questa cifra è stata da me presentata alla Camera il 29 novembre dello scorso anno, ancora oggi non è stata smentita. D'altra parte, quando ho dichiarato quella cifra, ho specificato anche il numero dei pensionati della vecchia e della nuova guerra distinti nelle varie categorie; non era quindi, come si vede, quella da me dichiarata, una cifra caduta dal cielo, ma il frutto di un esame e di uno studio da me fatto su tutti i pensionati di tutte le categorie e dei vari servizi. Non

l'ho avuta di sotterfugio, da qualche funzionario, ma l'ho ottenuta cercando di interpretare e di collegare i dati che ricavo. Ho chiesto dei dati al Presidente della nostra Commissione ed il Ministro Medici ha preso lo impegno di venire presso la nostra Commissione per svolgere una relazione, come fece il Ministro Gava nel 1954, sulle cifre ufficiali, ma sono passati ormai parecchi mesi senza che ciò sia avvenuto.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Ho indicato con precisione, nel mio opuscolo, le spese, lei ha letto molto attentamente il mio discorso ma la parte riguardante i paesi esteri; la prego di leggere anche la parte che riguarda l'interno, a pagina 17 e 18.

NICOLETTO. Vengo anche a quella parte, prima desidererei rivolgere una domanda di fondo come può la Commissione finanze e tesoro, organo al quale mi onoro di appartenere e che ritengo di estrema importanza, discutere un provvedimento rimanendo nella incertezza? Il fatto che gli emendamenti proposti dal Governo ci vengano presentati senza che sia indicato il fondo dal quale prelevare gli stanziamenti, significa che questi sono stati reperiti; il che vuol dire che sono state realizzate delle economie.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Alle pagine 17-18 dell'opuscolo, sono indicate le spese.

Nel 1950-51 si sono spesi in complesso 89 miliardi e mezzo; nel 1951-1952, 97 miliardi e mezzo; nel 1952-53, 100 miliardi; nel 1953-54 si è passati a 125 miliardi; nel 1954-1955 la spesa è salita a 161 miliardi, per il 1956-1957, naturalmente, non abbiamo dati precisi in quanto l'esercizio è ancora in corso, ma dalle previsioni, si può calcolare che la spesa ammonterà a circa 187 miliardi.

L'onorevole Nicoletto chiede dove siano stati trovati i fondi per i miglioramenti. L'onere effettivo previsto per il 1956-57 è di 187 miliardi, meno le cessazioni, aumentato delle spese derivanti dagli emendamenti approvati dal Senato. Considerato che per il 1956-57 lo stanziamento è di 193 miliardi, constatiamo che la somma è già reperita, senza dover far ricorso a somme che l'onorevole Nicoletto dice essere nascoste.

Debbo dire che se fosse stato accettato il solo emendamento Carelli, che implicava dei nuovi oneri per il 1956-57 saremmo andati al di là dalle possibilità di bilancio.

Da uno studio compiuto ho visto che il problema poteva essere risolto in tre esercizi finanziari anche se ciò avrebbe comportato

uno sforzo notevole, dovendosi erogare fino ad oltre 203 miliardi.

Se questo sforzo è stato fatto, può esserci mosso il rimprovero di non essere stati troppo rigorosi. Solo di questo potrebbe rimproverarmi la Commissione, ma questo sforzo è stato fatto proprio in vista delle benemerienze dei mutilati ed invalidi di guerra e della opportunità di chiudere definitivamente la questione, risolvendo i problemi di tutte le categorie. Chiedo quindi che la Commissione approvi il disegno di legge in esame alla unanimità, per il valore morale che tale unanimità riveste.

NICOLETTO. Noi non moviamo alcun rimprovero. In questa sede dobbiamo soltanto decidere se questi emendamenti possono essere accettati in questa forma o possano essere modificati. E per dare una risposta dobbiamo avere cifre esatte. Mi spiace non vedere qui l'onorevole Preti. Egli ha un merito invero esclusivo che gli riconosco, dopo tutte le critiche rivoltegli; quello di aver aiutato lei, onorevole Ministro, ad avere la possibilità di affrontare oggi questo problema. Si è infatti realizzata una certa economia per cui alla Corte dei conti ci hanno detto che la somma spesa per il 1956 è stata di 154 miliardi. Quando mi rivolgo altrove mi rispondono che la spesa è stata di 149 miliardi. Ora, da 149 a 174 risulta quella differenza di 15 o 25 e più miliardi di economia che permettono di affrontare questo problema.

Se noi presentiamo in questa sede emendamenti, lo facciamo soltanto dopo accurate valutazioni di carattere umano, politico e di bilancio. Abbiamo infatti presentati degli emendamenti con questo spirito, perché convinti che ci sia questa possibilità di bilancio. Abbiamo qui l'ultima relazione ufficiale apparsa su questo argomento sulla rivista *Vita italiana*, edita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutte le cifre corrispondono a quelle fornite dal Ministro del bilancio onorevole Gava alla fine del 1954. Abbiamo quindi un anno di partenza per una valutazione il 1954. Il bollettino, edizione del settembre 1954, dà delle cifre, che, ripeto, sono state riconfermate dal Ministro Gava alla fine del 1954.

« Di seguito si riporta il prospetto della spesa sostenuta dallo Stato per il pagamento delle pensioni di guerra 1940-54. Per il 1953-1954 sono stati spesi 128 miliardi ». Poi, dopo questa, non abbiamo e non riusciamo più ad ottenere alcun dato ufficiale. Abbiamo però l'affermazione dell'onorevole Ministro Zoli che al Senato nel 1955 dice: la spesa è di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

151 miliardi. Quindi alcuni mesi dopo, l'onorevole Zoli afferma, sempre nel 1955, la spesa non è di 151 miliardi. La differenza è stata spiegata con il fatto che 130 miliardi riguardano il bilancio di competenza e 20 miliardi riguardano i residui. La Corte dei conti a sua volta cita una spesa di 140 miliardi di competenza, ma non ha chiarito esattamente l'entità del conto residui.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio*. La Corte dei conti non ha conti residui perché il conto residui degli anni precedenti viene fatto contabilmente. Ecco perché le cifre non sono concordi.

NICOLETTO. Perché mai allora dalla cifra citata nel suddetto bollettino si passa poi ai 151 miliardi?

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio*. Di fronte a questi dubbi ella non ha che una sola conclusione da trarre. Ella può chiedere che si sospenda la discussione della legge in esame, perché non può pretendere di modificare quando io ho dei dati tali, per cui l'eluderli mi porterebbe fuori della realtà.

La Corte dei conti liquida come è noto i decreti non le somme; poi i residui, quelli che sono gli arretrati, vengono calcolati come liquidazione. Ora, poiché lei non sembra convinto di tutto questo non ha che da chiedere la sospensione della discussione della legge. Dal mio canto non posso andare oltre le possibilità di stanziamento.

NICOLETTO. Circa le prospettive future, quando si accenna ai 230 o 240 mila ricorsi pendenti sarà bene tener presente — ed è una preghiera che faccio al Governo — che attualmente la Corte ha 250 mila ricorsi pendenti. La differenza invero non è grande, ma la realtà è che la Corte risolve attualmente 10 mila ricorsi all'anno.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio*. Ho parlato proprio ieri l'altro con il Presidente della Corte dei conti. Attualmente vengono espletati in media 2 mila ricorsi al mese. Dato che con tale ritmo ci vorrebbero dieci anni per evadere tutti i ricorsi, abbiamo insieme studiato la possibilità di creare una nuova sezione per smaltire appunto il lavoro arretrato. Ho indicato una media di duemila ricorsi mensili soltanto, anche perché molti di essi che, anni fa, avevano una importanza, dal punto di vista pecuniario, piuttosto limitata, oggi, per effetto dell'aumento degli arretrati, presentano una rilevante entità. Il valore della liquidazione arriva spesso a un milione o un milione e mezzo. In tali casi c'è sempre l'in-

tervento di un avvocato e la risoluzione delle controversie diviene sempre più complicata e conseguentemente più lunga la definizione della pratica.

NICOLETTO. Approfito della presenza dell'onorevole Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio per ricordare al Governo questa dannosa situazione e affinché se ne tenga dovuto conto. Del resto mantenendo questo ritmo non sarebbero otto certamente i miliardi che graverebbero sul bilancio. D'altra parte poi, quando il ricorso viene definito che cosa accade di frequente alla Direzione delle pensioni di guerra? All'interessato concedono per due anni la pensione, quindi lo richiamano alla visita di controllo ed eventualmente lo declassano per cui siamo sempre in questa selva selvaggia nei confronti dei mutilati e invalidi che deve assolutamente scomparire per il nostro onore e per l'onore del nostro paese.

Circa i problemi sollevati dai nostri emendamenti desidero qui ricordare, prima di tutto, che per quanto riguarda le tabelle, esse sono state concordate, ci diceva l'onorevole Ministro, con l'associazione interessata.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio*. È più esatto dire: sottoposte ad un esame comune!

NICOLETTO. Al Senato lei disse in proposito l'iniziativa parlamentare è vostra.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio*. Questa è una legge di iniziativa parlamentare e non già presentata dall'associazione interessata! Sempre per essere precisi.

NICOLETTO. Quindi discutiamo liberamente, secondo la nostra alta funzione e la responsabilità di legislatori parlamentari.

Ora, esaminando le tabelle, vi è senza dubbio una correzione da fare, onorevole Ministro, ed è quella che riguarda la prima e la seconda categoria. Se lei considera queste cifre si ricorderà di aver già detto al riguardo al Senato. È una beffa. Ora non posso usare questa definizione, ma non posso non rilevare che quando si danno 400 o 500 lire di aumento è difficile usare altri termini. Per queste due categorie infatti tra quello che ricevono attualmente e quello che dovrebbero ricevere con la nuova legge corre una differenza di alcune centinaia di lire. Il che crea indubbiamente una situazione assolutamente ingiusta e ingiustificabile. In secondo luogo, lo ripeto, sulla base della valutazione delle cifre che noi facciamo, è necessario un più rapido adeguamento, troppi essendo i previsti cinque esercizi. Perché mai alcuni bene-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

fici vengono erogati dal 1956 ed altri dal 1957? Perché dunque agire sempre in maniera da far attendere tanto gli interessati?

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio*. Gl'ho detto; perché non c'è la relativa copertura di bilancio.

NICOLETTO. Ho esposto alcune considerazioni che noi facciamo sulle questioni più importanti. Anche se è previsto qualche altro emendamento, che verrà svolto da chi lo ha presentato, tengo però a sottolineare che ognuno di noi intende collaborare con il Governo affinché provveda nel miglior modo possibile. Tutti inoltre desiderano far risultare che hanno cercato di lavorare al di fuori di ogni spirito demagogico, che conoscono il problema e che desiderano rendere giustizia alla categoria.

DELCROIX. Ritengo che tutto si possa migliorare al Presidente del Consiglio, meno la mancanza di franchezza. Non so quanto questo possa giovare politicamente, se è vero quanto diceva Talleyrand che ai politici la parola è data per nascondere il proprio pensiero. Ella, invece, signor Presidente ha piuttosto la tendenza a pensare ad alta voce.

Quale è il punto, veramente importante, prospettato dall'onorevole Nicoletto che è un autentico competente e che spero non si offenderà se dico che è un esigente esaminatore della questione?

Egli ha portato delle cifre sull'esattezza delle quali lascio a lui la responsabilità.

In sostanza la domanda è la seguente: come è che nel maggio dell'anno scorso, nel suo discorso al Senato, lo stesso onorevole Zoli diceva *non possumus* mentre oggi, egli stesso ha preso l'iniziativa degli emendamenti?

Questa domanda potrebbe essere trascurata perché il Governo si accinge a fare quello che prima credeva di non potere o di non dover fare. Per i mutilati — l'onorevole Nicoletto lo sa meglio di me — l'importante è di avere quello che da molti anni attendono senza preoccuparsi di sapere perché lo hanno avuto.

Una spiegazione però, potrei darla. Non credo di far torto alla sapienza del Presidente del Consiglio se dico che egli, quando ha tenuto il discorso al Senato per respingere alcuni postulati della proposta di legge Angelilli (per chiamarla col nome del suo primo presentatore) risentiva dei dati che gli erano stati forniti dagli uffici. Ripeto non vorrei fare una malignità nei suoi riguardi ma nei riguardi del precedente Ministro del tesoro, risentiva dei dati che si era procurato per

rispondere alle nostre interpellanze alla Camera. Tale risposta non la diede mai perché dal Presidente della Camera fu pregato di soprassedere, considerato che si trattava di una risposta troppo drastica, troppo decisa che avrebbe urtato non solo gli interessi ma anche i sentimenti dei mutilati.

Ad ogni modo è accaduto che l'onorevole Zoli, riesaminando la questione, ha potuto constatare che la cifra stanziata in bilancio per la voce « Pensioni di guerra » non era stata interamente spesa. Su questo margine egli ha creduto di poter fare delle concessioni.

L'onorevole Nicoletto, forse perché interrotto dall'onorevole Presidente, non è riuscito ad esprimere tutto il suo pensiero. In sostanza egli voleva dire questo: fino al 1954 si è avuto un regime di eccessiva liberalità negli accertamenti e nelle liquidazioni; dal 1954 in poi è succeduto un regime di eccessivo rigore sia negli accertamenti che nelle liquidazioni. Al riguardo portava delle cifre che sarebbero significative: mentre nel 1954 o nel 1955 le posizioni di pensione sia dirette che indirette erano un milione e 490 mila, oggi sarebbero inferiori al milione nonostante che nel frattempo, in questi ultimi tre anni, siano state liquidate 400 mila nuove posizioni. Per una certa parte di queste 400 mila posizioni la spiegazione la abbiamo, perché si è avuto l'aumento corrispondente alle decisioni della Corte dei conti, ma il dubbio dell'onorevole Nicoletto si può formulare in questo modo. I denari di cui lo Stato dispone, sono stati ricavati togliendo indebitamente la pensione a chi la aveva o riducendola a chi la aveva in misura maggiore?

Non farei però questo processo. Allo stato degli atti non serve a niente. Dobbiamo invece dire che ci sono dei mutilati e invalidi che aspettano da molti anni questa legge; noi dobbiamo approvarla e, possibilmente, prima delle vacanze estive. L'onorevole Zoli è fiorentino anche se di adozione e conoscerà certamente un modo di dire del popolo di Firenze: « Pochi, maledetti e subito ». I mutilati desiderano avere al più presto questa legge. Se al Presidente del Consiglio, che è anche Ministro del bilancio sarà possibile accogliere qualche emendamento, senza che ciò comporti ritardo nella approvazione della legge, ne saremo felicissimi perché apporteremo dei miglioramenti, ma se egli non è sicuro di avere la copertura e riesuma il suo *non possumus*, credo che, in tal caso, non sia il caso di insistere.

Fra gli emendamenti mi limiterei quindi soltanto a sostenere quello accennato dall'ono-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

revole relatore, riflettente l'acceleramento dei tempi nella concessione dei benefici; credo però che molto difficilmente tale richiesta possa essere accolta.

Altro desiderio della Associazione mutilati e invalidi di guerra era che fosse stabilito un migliore trattamento a favore della prima categoria per la quale è implicita l'inabilità assoluta al lavoro. Ad un certo momento l'onorevole Zoli ha detto: fino a questo punto posso arrivare, oltre no; ad ogni modo questa è una decisione che a lui spetta nella sua duplice responsabilità di Capo del Governo e di Ministro del bilancio. Noi ci rendiamo conto che la stabilità della moneta è la prima condizione perché gli aumenti risultino efficaci. Se fossero immediatamente neutralizzati dalla inflazione, rappresenterebbero per i mutilati che hanno aspettato per ben sette anni, una burla.

Una sola raccomandazione vorrei fare alla fine di questo mio breve intervento. Quello che si è verificato nel 1954, si è verificato anche 30 anni fa. Comunque l'ultima parola — non se ne abbia a male l'onorevole Zoli — spetta sempre alla Ragioneria di Stato per la quale ho grande ammirazione e gratitudine come cittadino, pur avendo dovuto competere con essa circa 25 anni, per successivi provvedimenti a favore dei mutilati. Ad un certo momento ci si accorge che la cifra prevista sta per essere superata; si inviano allora, delle circolari più o meno riservate ai colleghi medici, alle commissioni mediche superiori e, in sede di conferma degli assegni rinnovabili, di visita di aggravamento o di nuova liquidazione, si adottano dei criteri più rigorosi e si compromettono in tal modo delle ingiustizie. Si determina così un criterio mai costante nella liquidazione.

Ora, se una preghiera possiamo rivolgere, è che si cerchi di far sì che l'applicazione di questo provvedimento, che dà qualche beneficio agli invalidi di guerra, incida il meno possibile su quelle che saranno le nuove liquidazioni, le visite di aggravamento, le conferme degli assegni rinnovabili e così via, onde non arrivare all'assurdo verificatosi, che le Commissioni mediche, anche di fronte a casi di mutilazione anatomica constatabile con il doppio decimetro, non riconoscano la categoria che compete.

Il fatto che l'onorevole Zoli dica di sì, oggi, a quello cui alcuni mesi fa aveva detto di no è un motivo di maggiore apprezzamento per quello che egli ha fatto e credo che l'onorevole Zoli non abbia detto cosa inesatta quando ci ha informati che gli è accaduto

di ricevere dei telegrammi che non erano di protesta e, tanto meno, di ingiuria, ma di ringraziamento da parte dei mutilati e invalidi di guerra.

Mi permetto di rinnovare un appello ai colleghi della Commissione. se proprio il Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio dirà di no agli emendamenti che verranno proposti, non frapponiamo ritardi alla approvazione della legge; andremmo contro non solo gli interessi ma anche i desideri dei mutilati di guerra e non è detto che le richieste che non vengano accettate oggi non possano essere accettate domani.

Con questa speranza, esprimo la mia soddisfazione e la mia gratitudine al Governo perché finalmente, dopo sette anni di attesa da parte dei mutilati e invalidi di guerra, giunti buoni ultimi, si comincia non a rivalutare ma, come ha giustamente osservato il Presidente del Consiglio, ad adeguare queste pensioni.

COLASANTO. Sarò molto breve. A mio avviso urge approvare, come ha giustamente detto l'onorevole Delcroix, questa legge. Se l'onorevole Presidente del Consiglio ha qualche possibilità di accogliere qualche emendamento, ma subito, tanto di guadagnato per tutti, ma se non ha questa possibilità, devo raccomandare agli onorevoli colleghi presenti di approvare senz'altro questo provvedimento perché prima delle vacanze estive parlamentari la legge deve essere assolutamente varata. Devo aggiungere che non sono un tecnico delle pensioni, ma vivo con i mutilati e so che questi aspettano la presente legge e sono anche contenti dei risultati cui si è arrivati con essa. Circa il fatto del ritardo, pare a me che se un anno fa questo denaro non s'è trovato ed ora entro questo periodo di tempo l'onorevole Ministro del bilancio, guardando tra le pieghe del bilancio, è riuscito a trovare i mezzi relativi, dobbiamo votare favorevolmente, essere contenti e non già, per questo, far qui un processo. Perché infatti poteva il Ministro del bilancio trovarsi oggi nella stessa condizione di un anno fa. Ripeto, dobbiamo, invece, ringraziarlo di aver saputo, in parte almeno, risolvere il problema.

GHISLANDI. Concordo con tutto quanto è stato detto sin qui. Concordo anche in questo nel riconoscere, come del resto tutti debbono riconoscere, che finalmente abbiamo trovato un Governo o quanto meno un ministro del bilancio di un governo, il quale è entrato decisamente nel vivo della questione, ha voluto esaminare personalmente il problema e si è convinto che tutto quello che andavano

dicendo da anni i mutilati e quanto andavamo dicendo noi stessi parlamentari, qui alla Camera, di ogni partito, corrispondeva veramente a un senso di giustizia e di equità. Che, poi, le possibilità finanziarie possano arrivare a un certo limite piuttosto che un altro, è una questione di lealtà reciproca tra noi e il Governo, ed è nostro compito cercare, se possibile, di trovare un punto di incontro al riguardo. Comunque, ripeto, il fatto da tener presente è indubbiamente, secondo me, questo: che finalmente oggi, non si elevano da tutte le città d'Italia urla e grida di protesta contro il Governo, anzi — il Governo italiano abbia questa modesta e però, a mio parere grandissima soddisfazione — gli interessati comprendono e onestamente arrivano a dire: adesso finalmente anche il Governo ha dimostrato buona volontà! E speriamo sinceramente che questa specie di caligine di fronte alla quale ci siamo venuti a trovare per anni sia finalmente e definitivamente dissolta e in questa nuova luce di equità e umanità ci si possa sempre meglio comprendere.

Ciò premesso, devo dire all'onorevole Ministro che anch'io sono tra quelli che vorrebbero approvata la legge al più presto in quanto l'attesa dei mutilati e invalidi è divenuta oggi spasmodica. Anch'io ricevo telegrammi e sollecitazioni ogni giorno. I mutilati pensano o sanno che è intervenuto un accordo fra Governo e Associazione e quindi giustamente fremono d'impazienza. Ora, noi dobbiamo raggiungere un risultato concreto al più presto possibile. Certo, negli emendamenti proposti dal Governo vi è qualche lacuna, ma, secondo me, questa lacuna potrebbe essere colmata con un po' di buona volontà. Sembra ormai purtroppo prevedibile che in questa nostra seduta al voto decisivo non ci arriveremo; al riguardo aggiungo che sarei ben lieto di star qui fino a mezzanotte, naturalmente, se fosse possibile definire la questione.

Se non fosse possibile entro oggi, e si dovesse rimandare alla prossima riunione, vorrei che in questo frattempo il Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio vedesse un po' se non è proprio possibile colmare quelle due o tre lacune che secondo noi sono le più penose. Una è, (mi pare che su questo potremmo concordare tutti) l'elevazione da 240 mila a 300 mila lire o 400 mila possibilmente, del famoso limite, per la previdenza dei mutilati e per la pensione ai genitori dei caduti. Nel 1950 fu stabilito il limite di 240 mila lire. Il costo della vita non era allora quello di oggi. Accettare oggi le 400 mila, proposte

non da noi, ma dall'onorevole Charamello, come minimo, mi pare si possa ottenere.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Non sono disposto a fare alcuna concessione se prima non so quanto gravi sul bilancio. Ho la responsabilità e quindi il dovere di sapere quale onere comporterebbe: sono Ministro del bilancio!

GHISLANDI. Penso che la proposta relativa alle 400 mila lire possa, in ogni modo essere accolta tranquillamente.

Per intenderci, più che altro il limite non pregiudica il piccolo beneficiario, non pregiudica una piccola rendita, ma colpisce il piccolo coltivatore diretto circa il quale i criteri di apprezzamento sono addirittura a volte contrastanti. Qui a Roma, ad esempio, quando un piccolo proprietario di montagna dispone, di quel piccolo «quadro» o «fazzoletto», come lo chiamano lassù, in alta Italia, di terreno, poniamo di un ettaro, si pensa a qualcosa di rilevante! Occorre considerare che non si tratta di terreno della pianura padana, della valle del Po, si tratta di terreno a piccolo, piccolissimo reddito, a volte con roccia, con zone sterili o quasi e così via. Quindi il criterio di apprezzamento previsto diventa poi un sistema iugulatorio quando vi è un limite troppo ristretto.

In ogni modo ripeto, provveda lei signor Ministro perché la questione dell'assegno di previdenza è uno dei punti più sensibili, anche nei confronti dei disoccupati, ove venga ancora conservato questo limite e pertanto ribadisco che il punto in questione meriterebbe una maggiore considerazione. Per altro la soluzione non comporterebbe un grande divario nella spesa e, se il Governo ha tre giorni a disposizione da spendere per questo compito, potrà sicuramente risolvere la questione.

Infine abbiamo la questione del caropane. Così risolta diventa effettivamente una beffa. Prendiamo il caso di chi sia privo completamente di una gamba, ad esempio: appartiene alla seconda categoria e riceve quindi un aumento irrisorio; perde il caropane che è di mille lire ed ottiene un aumento di 200 lire una volta e 400 lire un'altra.

GEREMIA, *Relatore*. È un assegno *ad personam* assorbibile nei miglioramenti; non lo perde immediatamente.

GHISLANDI. Sono questi i casi che, secondo me, dovrebbero essere riesaminati. Se la legge verrà posta in votazione oggi, noi voteremo la nostra proposta di emendamento; se non otterremo la maggioranza, comunque avremo fatto il nostro dovere. Se però ci fosse un intervallo di tempo, anche brevissimo,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

credo che il Ministro potrebbe esaminare questi piccoli casi che non portano un onere molto forte ma possono finalmente soddisfare la categoria interessata.

Per quanto riguarda le nuove liquidazioni, desidererei che venissero date disposizioni tendenti ad una maggiore equità nei riguardi dei prigionieri di guerra poiché essi meritano una particolare considerazione. I ricorsi da essi avanzati sono in gran parte compromessi dalla pretesa che vi sia una prova obbiettiva dell'inizio della invalidità; ora è assurdo chiedere le cartelle mediche e ben lo sa chi è stato in prigionia e conosce i sistemi vigenti specialmente in Germania.

Detto ciò non ho altro che da ringraziare — e guardate che mi considero un uomo fiero che non adula mai nessuno — il Ministro Zoli perché, primo fra i tanti che lo hanno preceduto, ha cominciato a comprendere la questione dei mutilati e mi auguro che la comprenda fino in fondo, non solo attraverso una comprensione intellettuale, ma anche sentimentale, necessaria, in questo caso, non solo per umanità ma anche per l'interesse di tutta la nazione.

INFANTINO. Sono anche io lieto per il fatto che, forse per la prima volta, in Parlamento, si parla dei problemi dei mutilati senza che prima siano state fatte dimostrazioni di piazza. Si è giunti pacificamente, per iniziativa governativa, ad ottenere dei miglioramenti dopo che una iniziativa parlamentare al Senato era stata respinta.

Non desidero entrare in merito al perché oggi sia stato possibile venire incontro alle esigenze immediate, anzi, giungere all'accoglimento quasi totale delle richieste della categoria; desidero invece contribuire all'acceleramento del lavoro, riducendo a poca cosa le mie osservazioni.

Non nascondo che avrei desiderato approfittare di questa occasione per prospettare il problema della eguaglianza del sacrificio sostenuto per la patria. Dalla prima guerra mondiale a oggi la legge ha creato determinate categorie di mutilati che hanno ciascuna un trattamento morale, giuridico, economico diverso. Cito al riguardo i mutilati dell'esercito austro-ungarico, i mutilati della guerra di Spagna, i mutilati che in Spagna combatterono dall'altra parte, i mutilati della repubblica sociale. Penso che sarebbe opera meritoria porre termine a queste discriminazioni e in questo senso mi rivolgo al Presidente del Consiglio ponendo il problema della eguaglianza del trattamento che però rinuncia a trattare oggi poiché il problema in discussione è di

tutt'altra natura. Il problema ora al nostro studio è di adeguamento, ma non posso fare a meno di sottolineare che la soluzione del problema cui ho accennato, è altrettanto importante.

Non si deve pensare soltanto ad aumentare le pensioni ma anche a rendere giustizia, in un campo delicatissimo quale quello del sacrificio compiuto dal soldato. Il soldato non ha mai pensato di fare la guerra per conto proprio, nell'interesse proprio; è stato sempre chiamato alle armi dalla politica di tutti i governi che hanno retto la patria ed ha diritto allo stesso trattamento morale e giuridico. Non c'è guerra buona o cattiva, sentita o non sentita, le guerre sono tutte buone e tutte cattive, a seconda del relativo punto di vista, ma al soldato che si è sacrificato, deve essere riservato lo stesso trattamento.

Non posso che ripetere, poi, il mio compiacimento e quello della mia parte per gli emendamenti proposti dal Governo. Desidererei soltanto raccomandare all'esame della Commissione alcuni emendamenti che mi sono permesso presentare e, particolarmente, uno che riguarda una categoria di militari italiani che oggi neanche è considerata. Si tratta dei militari che, dopo l'8 settembre, si trovarono fuori o dentro il confine e che entrarono a far parte di formazioni delle forze armate germaniche; le pratiche di pensione di questi mutilati sono archiviate in attesa di disposizioni. Pregherei il Ministro del bilancio di dare parere favorevole a quel mio emendamento che mira a estendere la pensione ai mutilati di cui sopra. Dato che si tratta di poche centinaia di casi, la relativa spesa è esigua. Gli altri emendamenti da me proposti non comportano una spesa; infatti si tratta della opzione fra indennità complementare e indennità di accompagnamento.

Premetto però che se gli emendamenti da me presentati dovessero causare un ritardo, li ritirerei mantenendo solo quello che mira ad estendere la pensione di guerra indiretta anche alle vedove dei militari morti per altre cause. Il 3 gennaio 1955, ad esempio, è morto un mio carissimo amico, mutilato di guerra di un braccio. È morto per cause che si ignorano, il medico di famiglia ha diagnosticato un infarto ed ha aggiunto che la morte era dovuta a postumi delle ferite subite. Non so se la Direzione delle pensioni sia dello stesso parere, ma è sempre possibile che la morte di un grande invalido sia determinata da cause estranee alla mutilazione. È accertato che quasi tutti gli invalidi di guerra, premuono alle loro mogli; infatti la grande mutilazione

è logico abbia consumato la loro energia vitale.

Anche questo provvedimento, del resto, non comporta una grande spesa. Se l'onere risultasse rilevante ritirerei l'emendamento, riservandomi di ripresentarlo in altra occasione.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Desidero ringraziare coloro che hanno pronunciato parole di gratitudine per il Governo; parole che il Governo non merita per la semplice ragione che quando ha compiuto il suo dovere non deve per questo essere ringraziato.

Ad ogni modo grazie dell'apprezzamento e particolarmente grazie all'onorevole Ghislandi per le sue parole cortesi da me particolarmente sentite.

Desidererei pregare l'onorevole Infantino, che ha sollevato alcune questioni che a me sembra esulino dalla attuale discussione, di considerare che le sue valutazioni sono di carattere politico e non possono essere esaminate in questa sede. Non possiamo qui giudicare il trattamento verso coloro che sono stati con la *Wehrmacht* e che magari, hanno compiuto atti di guerra o di rappresaglia contro i rappresentanti della Resistenza. La Commissione finanze e tesoro esamina i problemi sotto il profilo finanziario, la sua competenza funzionale non le consente di esaminare i problemi sotto altro aspetto.

Per quel che riguarda alcune impostazioni generali, non diciamo che il Ministro per il bilancio si è pentito ed ha riesaminato le cose da un punto di vista diverso da quello del 1956, il Ministro del bilancio è sufficientemente coerente, anzi, è totalmente coerente, perché quello che è stato chiesto al Senato nel 1956 comportava un maggior onere, sia pure lieve secondo l'emendamento Carelli, questo aumento era destinato a gravare sul bilancio 1956-57.

Il Governo, in quella sede, si è opposto a che venisse approvato un ulteriore gravame su quel bilancio.

Desidererei che gli onorevoli colleghi fossero convinti che il problema è stato affrontato con notevole diligenza e con scrupolo; con lo scrupolo di fare tutto quello che era possibile e questo dico con la massima sincerità.

Pregherei quindi, poiché non si può procedere sulla base di impressioni, di non insistere su quegli emendamenti che comportino una spesa. Riconosco, come è stato detto, che quanto fatto per la settima e ottava categoria è un espediente ma è un espediente di cui

il Governo non ha avuto la prima idea e che è servito a poter reperire i quattro miliardi necessari.

Anche il problema della prima categoria non poteva essere affrontato in modo diverso da quello adottato. Se fossimo partiti dalla prima categoria, con una base più alta, avremmo, logicamente, dovuto innalzare anche le altre categorie con un conseguente onere supplementivo di altri 20-22 miliardi.

Rinnovo quindi la preghiera di non insistere nella presentazione di emendamenti. Non credo che, come poco fa diceva l'onorevole Ghislandi, la valutazione del reddito venga fatta al centro, in quanto la valutazione del reddito viene fatta dai Carabinieri. Su questo punto, comunque, non ho difficoltà a basarmi su di un dato certo, come è quello relativo alla imposta complementare.

Per quel che riguarda gli accertamenti sanitari assumo l'impegno di chiedere al Ministro del tesoro che vengano date disposizioni affinché tutti gli accertamenti vengano fatti con spirito di assoluta giustizia, perché quando non si agisce giustamente, in sostanza si commette un'azione disonesta. Dirò così al Ministro del tesoro che non vengano commesse ingiustizie. Su questo, ripeto, assumo formale impegno. Tenendo conto di questo, e dello spirito che ci ha animati, desidererei che si potesse votare la legge così come risulta dal testo emendato del Governo salvo le modificazioni relative all'accertamento ai fini della imposta complementare.

Per quello che riguarda il diritto di reversibilità, qualunque sia la causa, mi pare si vada completamente al di fuori di quello che è lo spirito di una legge a favore dei mutilati e invalidi di guerra.

Quando la causa di morte è al di fuori della mutilazione, sarebbe assurdo riconoscere il diritto della vedova ad avere la reversibilità. Sarebbe un privilegio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do ora lettura dell'articolo 1 della proposta di legge nel testo approvato dal Senato:

« L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dal primo comma dell'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, è elevato da lire 72.000 a lire 144.000 annue.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

Tale assegno può essere congruamente ridotto sino alla metà nei casi di minore bisogno ».

Do ora lettura dell'articolo 1 nel testo sostitutivo proposto dal Governo.

« L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente ».

« Ai mutilati e agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli iscritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il reddito complessivo sia inferiore a lire 300 mila annue, è concesso un assegno di previdenza non reversibile né sequestrabile di annue lire 144 mila.

Tale assegno può essere congruamente ridotto sino alla metà nei casi di minor bisogno.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per se stesso o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla prima categoria della annessa tabella A.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, per il periodo corrispondente ».

L'onorevole Bigi ha presentato un emendamento al testo governativo proponente che il reddito complessivo di 300 mila lire sia accertato ai fini dell'imposta complementare e che quindi alle parole « complessivo » vengano aggiunte le seguenti « accertato ai fini dell'imposta complementare ».

BIGI. La base del mio emendamento è questa: vi sono grandi invalidi i quali vivono con i genitori, a loro volta seminvalidi al lavoro. Gli uffici locali, nei loro accertamenti, calcolando il totale dei magri redditi, escludono dal beneficio quei grandi invalidi.

Quindi l'Ufficio delle imposte sarebbe la sede più idonea ai fini dell'accertamento del reddito. Potrei citare al riguardo molti casi come esempio. Quindi, per evitare questo inconveniente è necessario sia chiaro nella legge che l'accertamento deve esser compiuto dagli uffici distrettuali delle imposte.

PRESIDENTE Penso che questa valutazione debba essere indicata nel primo articolo, poi la si può coordinare conseguentemente, negli articoli 2 e 3. Se l'emendamento fosse accolto, con il suo inserimento il 1° comma sarebbe così concepito:

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 è sostituito dal seguente: « Ai mutilati e agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli iscritti alle categorie dalla quarta all'ottava, quando abbiamo compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, sia inferiore a lire 300 mila annue, è concesso un assegno di previdenza non reversibile né sequestrabile di annue lire 144 mila ».

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'emendamento proposto chiedo agli onorevoli proponenti se insistono circa l'elevazione della cifra a lire 400.000.

WALTER. No.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bigi di cui do lettura:

Alle parole: reddito complessivo, *aggiungere le seguenti parole:* accertato ai fini dell'imposta complementare.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo nel testo proposto dal Governo e modificato secondo l'emendamento dell'onorevole Bigi testé approvato:

ART. 1.

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli iscritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il reddito complessivo accertato ai fini dell'imposta complementare sia inferiore a lire 300 mila annue, è concesso un assegno di previdenza non reversibile né sequestrabile di annue lire 144 mila.

Tale assegno può essere congruamente ridotto sino alla metà nei casi di minor bisogno.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per se stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla prima categoria della annessa tabella A.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, per il periodo corrispondente ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1-*bis* proposto dal Governo che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se approvato, l'articolo 1-*bis* diverrà l'articolo 2.

« Le tabelle C e D, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro.

Sono soppressi i seguenti assegni accessori alle predette tabelle C e D.

a) l'assegno speciale temporaneo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, e successive modificazioni;

b) l'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e successive modificazioni;

c) l'assegno supplementare di cui all'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 1-*ter* proposto dal Governo

« Per gli invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non reversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dagli onorevoli Borellini Gina ed altri.

BORELLINI GINA. Ritengo anzitutto dover sottolineare il fatto che il Governo, in seguito all'azione svolta dall'associazione interessata, abbia riveduto la posizione di intransigenza già assunta al Senato. È tuttavia altrettanto giusto riconoscere che il provvedimento che stiamo discutendo, almeno per quanto riguarda le tabelle, non può essere considerato soddisfacente per la categoria. Non intendo qui avanzare altre proposte, anche se questo parrebbe del tutto logico a chi come noi ha sempre pensato che l'originaria proposta di legge fosse più adeguata e rappresentasse veramente gli interessi della categoria. Riterrei, comunque, necessarie alcune modifiche, le quali, se non comportano la revisione di tutte le tabelle, quanto meno cercano di eliminare taluni squilibri che si presentano. Perché? Perché da un attento esame non solo si rileva una forte diminuzione degli adeguamenti rispetto al progetto iniziale, ma appaiono chiaramente degli inconvenienti e delle contraddizioni, come ad esempio, la riduzione dell'aliquota della pensione base. Quindi, non solo

una riduzione degli adeguamenti, ma una serie di incongruenze che, a mio parere, debbono essere eliminate. Com'è noto, attualmente, l'importo della pensione base è costituito sia per i grandi invalidi che per gli altri invalidi, da diversi assegni. Ora, con il progetto Angelilli si era voluto, giustamente, conglobare questi assegni in un'unica voce con la quale calcolare appunto le pensioni per le altre categorie. Ma, qual'è l'inconveniente nel quale veniamo a trovarci accettando la pensione-base sulla cifra delle 20 mila lire? È questo che mentre la originaria proposta Angelilli prevedeva come base 25 mila lire, oggi, la base la vediamo ridotta a 20 mila lire. Le categorie che maggiormente subiscono le conseguenze di tale riduzione sono la prima e la seconda, e, in parte, anche la terza categoria. Se poi consideriamo che detti adeguamenti sono suddivisi in tre esercizi, il miglioramento diventa addirittura irrisorio e quindi come tale da riconsiderare.

Mi permetto qui portare un esempio pratico. Noi abbiamo sentito parlare di miliardi e miliardi. Ebbene, suddividiamo questi miliardi in termini più concreti e vediamo quali sono gli effetti di essi sulle pensioni mensili degli invalidi. Prendiamo la prima categoria. Alla luce degli emendamenti del Governo avrà un aumento di 1953 lire mensili da suddividere in tre esercizi. Per la seconda categoria abbiamo un aumento di 1.705 lire mensili sempre da suddividere in tre esercizi. Ora, considerata la questione in questi termini reali, noi constatiamo che non si può essere soddisfatti. Ho votato favorevolmente per la modifica del titolo della legge ma mi domando se qui si possa parlare di adeguamento. Comunque, senza modificare tutta la legge, la cosa più logica sarebbe l'aumento della pensione base riportandola a quella cifra che era già stata proposta nel progetto iniziale. Dato che siamo arrivati a questo punto, sembra a chi parla, che, in questa sede, si debbano eliminare quelle contraddizioni e quelle ingiustizie che sono veramente un'offesa alla categoria. Quindi cosa si propone da parte nostra?

Se non potesse essere riveduta la pensione base proporrei che almeno venisse istituito un assegno supplementare. Con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1-*ter*, infatti, proporrei la istituzione di un assegno supplementare per la seconda e per la terza categoria, al fine di non modificare la pensione base, e per eliminare le preoccupazioni manifestate dal Ministro del bilancio.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Onorevole Borellini,

lei porta la seconda categoria alla stessa base della prima.

BORELLINI GINA. Onorevole Ministro, ha ragione in quanto non ho ancora potuto completare l'illustrazione dei miei emendamenti. Infatti, per completare e rispondere alla sua osservazione, che sarebbe giusta, ho proposto un emendamento che si riferisce proprio alla prima categoria e che contempla l'aumento dell'assegno complementare. Ne spiego ora i motivi.

La prima categoria, è stato qui detto, che è costituita da due voci. Ora, il Presidente del Consiglio dice che c'è un assegno complementare per la prima categoria. Ma, con questo assegno complementare, potrebbe sembrare al profano che la pensione precedente sia stata aumentata di 15 mila lire, mentre non è così, perché la pensione base è costituita da due voci, di una prima voce costituita dalla pensione, e di una seconda costituita dall'assegno complementare.

GEREMIA, *Relatore*. Si arriva però anche a 28 mila lire !

BORELLINI GINA. Non ho messo in discussione le diverse categorie, ma soltanto la prima e la seconda categoria. Ora, dicevo, per questa seconda categoria abbiamo visto diminuita la pensione base.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Non diminuita, mi consenta, da quel che proponeva il senatore Angelilli !

BORELLINI GINA. Onorevole Ministro, consideriamo, allora, la questione in altri termini. Cercavo di dimostrare che le 25 mila lire sono diventate 20 mila con il progetto governativo, e le 20 mila sono divenute rispettivamente 15 mila. La cosa potrebbe essere accettata se ci fosse un aumento reale. In conclusione, la prima categoria che ha perso il 100 per cento della capacità lavorativa ha ottenuto un miglioramento di 1.953 lire mensili, da suddividere in tre esercizi.

La nostra proposta per la prima categoria è che l'assegno complementare venga elevato a 240 mila lire; mentre il progetto iniziale prevedeva un assegno complementare di 300 mila lire e la proposta governativa lo ha portato invece a 180 mila.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Questo costa 3 miliardi e mezzo !

BORELLINI GINA. Posso comprendere che la responsabilità di Governo sia grande ma questa posizione non la possiamo accettare.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. I fondi non ci sono.

BORELLINI GINA. Mi pare che non si possa non tener conto di quanto ho detto sopra. Noi arriviamo altrimenti al punto che l'invalido di prima categoria, che ha perso qualsiasi capacità di lavoro, se avrà la fortuna di vivere nel 1959, percepirà allora 35 mila lire al mese, contro le 33 mila e rotti che percepisce oggi !

Questo è il problema che deve essere considerato. Debbo altresì rilevare l'esiguità delle cifre relative all'assegno di cura ed all'assegno di incollocamento per le altre categorie. Onorevole Ministro, qual'è la persona che oggi in Italia può vivere con quella cifra ? Vi sono infatti degli invalidi che non sono occupati e che debbono pur vivere in qualche modo. Spesso, anzi, in base alla situazione esistente nel nostro paese, debbono anche provvedere al mantenimento della propria famiglia.

Quindi se noi qui accettassimo la soluzione come ci viene proposta, vedremmo ridotti i miglioramenti ad un assegno di disoccupazione.

Per concludere credo che con gli emendamenti da noi proposti, l'aumento della spesa s'aggraverebbe sui tre miliardi e mezzo.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Ma i tre miliardi e mezzo non ci sono ! Dichiaro nel modo più categorico che, per quanto riguarda l'emendamento proposto dagli onorevoli Borellini ed altri, non vi è assolutamente la relativa copertura. Non ho altro da dire. Qui ci sono emendamenti già proposti che comportano 25 miliardi di spesa in più. Questa è la situazione: i fondi non sono sufficienti. Ripeto ancora una volta nel modo più esplicito che il Governo si oppone all'emendamento Borellini per mancanza di fondi !

BORELLINI GINA. In ogni modo quello che proponevo era un aumento modestissimo e, accettandolo, si sarebbe eliminata un'ingiustizia.

Sa perché, onorevole Ministro, ha ricevuto tanti telegrammi ? Perché non tutti gli invalidi sanno quale aumento otterranno realmente. Il giorno dopo la diffusione degli emendamenti proposti dal Governo, ho ricevuto, come presidente di una sezione, alcuni mutilati i quali credevano che questi aumenti, dilazionati in tre esercizi, venissero applicati sulla pensione. Altri interessati poi si sono convinti, sentendo parlare di questi miliardi, che si tratti di un aumento concreto. Ora, mi domando, quale ringraziamento, onorevole Ministro potrà avere da quegli invalidi di seconda categoria, che avranno 375 lire di

aumento da suddividere in tre esercizi. un anno 70 lire, l'altro 80 e così via ?

Quindi la nostra era una proposta modestissima, anche per dare un contenuto al progetto di legge originario che se non rappresentava una completa soddisfazione delle richieste della categoria, non era comunque una mera delusione come potrebbe essere questo nuovo progetto governativo. I mutilati hanno creduto ed hanno avuto ragione di credere nella patria e nelle sue istituzioni. Debbono anche in avvenire crederci, ma noi dobbiamo pur fare qualcosa perché la giustizia non sia una pura illusione e non sia sostenuta soltanto dalle parole !

WALTER. Desidererei fare una breve dichiarazione di voto sull'emendamento Borellini. Questo provvedimento di legge non indica dove si reperiscono i fondi necessari. Dichiarare quindi che il Governo non può accogliere l'emendamento, in quanto non dispone della copertura relativa alla maggiore spesa, a me sembra del tutto gratuito. Desidererei far presente agli onorevoli colleghi, che questo emendamento da noi proposto, ha soltanto lo scopo di aiutare il governo a migliorare questo progetto. E questo miglioramento deve essere attuato perché le cifre esposte sono talmente ingiuste per la prima e la seconda categoria da rendere opportuno che il Governo riesamini la cosa. Per queste ragioni voterò a favore dell'accoglimento dell'emendamento.

DELCROIX. Con profondo rammarico debbo dichiarare che voterò contro l'emendamento degli onorevoli Borellini ed altri. E questo perché sono perfettamente convinto che una delusione seguirà alla applicazione di questi provvedimenti, in quanto non si sono fatti ancora bene i conti, e, una volta fatti questi, si vedrà che non sono quelli che ci si aspettava. Ma, siccome fino a prova contraria, chi ha diritto di parlare in nome dell'intera categoria e della relativa associazione, di cui l'onorevole Borellini è un membro, sa che queste invocano l'approvazione rapida di questo provvedimento, debbo pensare esser mio dovere affrettare l'approvazione dello stesso, dal momento che il Presidente del Consiglio insiste nel dichiarare che dovrà in ogni caso respingere gli emendamenti. Se, poi, l'onorevole Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio dovesse accettare di inserire qualche miglioramento, nessuno sarebbe più lieto di me.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Per accettare un emendamento del genere bisognerebbe far questo

una nota di variazione al bilancio del tesoro 1957-58, il che non può esser fatto altro che alla fine dell'anno finanziario 1957-58, e quindi rimandare la legge di circa un anno. Le leggi esistenti vanno osservate; l'unica possibilità sarebbe la nota di variazione, ma allora questo provvedimento sarebbe approvato quest'altro anno !

INFANTINO. Poiché questa legge dev'essere approvata e la categoria lo attende impazientemente, bisogna trovare, in ogni modo, una via d'uscita. Quindi da parte mia, per le stesse ragioni per cui dichiaro, fin d'ora, di ritirare i miei emendamenti proposti agli articoli 6 e 8 del testo approvato dal Senato, dichiaro di essere costretto a votare contro gli emendamenti Borellini ed altri.

GHISLANDI. Qui forse c'è un certo equivoco da chiarire. Si tratta di spiegarci tra galantuomini su una questione che è serissima. Si dice qui: si tratta di un onere di tre miliardi e mezzo. Ma, questi vanno ripartiti in tre esercizi finanziari !

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo degli emendamenti proposti dagli onorevoli Borellini Gina ed altri, quello cioè sostitutivo dell'articolo 1-ter proposto dal Governo. *sostituire le parole*. « lire 180 mila annue », *con le seguenti parole* « lire 240 mila annue ».

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 1-ter proposto dal Governo che, se approvato, diverrà l'articolo 3 della legge e di cui ho dato lettura poc'anzi.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'emendamento Borellini Gina ed altri, aggiuntivo all'articolo 1-ter del Governo.

Esso è il seguente.

Aggiungere il seguente comma.

« Per gli invalidi di seconda e terza categoria senza assegni di cura è istituito l'assegno supplementare, non reversibile in misura fissa rispettivamente di lire 48 mila e di 45 mila annue ».

(Non è approvato).

Passiamo ora all'articolo 1-quater proposto dal Governo di cui do lettura e che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò in votazione, avvertendo che se approvato diverrà l'articolo 4:

« Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e della legge 16 aprile 1954, n. 147.

Lettera A	annue L. 648.000
» A-bis	» » 552.000
» B	» » 451.400
» C	» » 220.900
» D	» » 216.000
» E	» » 200.600
» F	» » 180.100
» G	» » 167.400

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 1-*quques* di cui do lettura e che se approvato diverrà l'articolo 5:

« L'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e l'articolo 5 della legge 11 aprile 1953, n. 263, sono così modificati:

Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente misura.

Lettera A	L. 40.000
» A-bis	» 35.000
» B	» 31.000
» C	» 22.000
» D	» 20.000
» E	» 15.000
» F	» 15.000
» G	» 12.000

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in comuni inferiori a 100 mila abitanti:

Lettera A	L. 37.000
» A-bis	» 32.000
» B	» 28.000
» C	» 19.000
» D	» 17.000
» E	» 12.000
» F	» 12.000
» G	» 9.000

È data facoltà al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri in Istituti rieducativi od assistenziali all'ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 2 della proposta di legge Angelilli, approvato dal Senato, che se approvato diverrà l'articolo 6 della legge. In sede di coordinamento naturalmente alla parola « complessivo » sarà aggiunto. « accertato ai fini dell'imposta complementare », in armonia con quanto disposto dall'articolo 1, testé approvato

« Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue ».

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 1 della proposta di legge nel testo approvato dal Senato:

« La misura del reddito complessivo, indicata in lire 240.000 annue negli articoli 41, 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 300.000 annue ».

Pongo in votazione l'articolo 3, secondo l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, con la precisazione aggiuntiva « accertato ai fini dell'imposta complementare » in armonia con quanto stabilito nel precedente articolo.

Se approvato, l'articolo diverrà l'articolo 7 della legge:

« La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annue negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 300.000 annue.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

WALTER. A questo punto, onorevole Presidente, proporrei un articolo 3-bis per cui « tutti i ricorsi giacenti alla Corte dei conti e per i quali sono stati negati i benefici di cui agli articoli 41, 56, 72 e 73, della legge 10 agosto 1950 devono essere ritirati e riesaminati in via amministrativa per la applicazione dei benefici derivanti dalla presente legge ».

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Mi pare sia molto più semplice che, in sede di esame del ricorso, la Corte dei conti tenga conto delle variazioni apportate dalla legge onde guadagnare tempo. La Corte dei conti si trova di fronte ad una nuova legge. In base ad essa l'interessato presenterà un certificato e tutto sarà sistemato.

WALTER. Però, se noi approviamo questo articolo aggiuntivo, veniamo ad alleggerire di molto il lavoro della stessa Corte dei conti. Poniamo pure che si tratti attualmente di 230 mila ricorsi pendenti. Lei ha precisato che ne vengono espletati finora 20 mila l'anno. Perché non dobbiamo provocare un maggior snellimento ed aumentare la evasione dei ricorsi? Ma, anche ammettendo che ne vengano sempre espletati duemila al mese, anziché 20 mila all'anno, si dovrà pur sempre attendere anni e anni per la loro completa evasione.

GEREMIA, *Relatore*. Sono del parere che la Corte, attraverso anche l'interessamento del suo presidente, farà certamente esaminare rapidamente i ricorsi, e in sede adeguata.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Ritengo che il suggerimento dell'onorevole Walter sia superfluo perché a mio avviso basta che l'interessato vada alla Corte dei conti con il certificato e la pratica viene espletata. Su questo punto mi rimetto alla Commissione, ma ripeto, penso non si faccia l'interesse dei proponenti.

WALTER. Mi sento in dovere di precisare che questa non è una mia idea. È la Direzione delle pensioni di guerra che chiede questo, appunto per sollecitare la Corte dei conti.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. La cosa mi meraviglia, in quanto la Direzione delle pensioni di guerra avrebbe potuto, eventualmente, rivolgersi a me!

WALTER. Si tratta comunque di un semplice suggerimento; non è che abbia avuto un relativo emendamento da presentare qui.

DELCROIX. Penso non sia il caso di ritardare l'approvazione per questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole Walter propone l'introduzione nella legge in esame di

un articolo aggiuntivo che verrebbe ad essere l'articolo 3-bis. Sarebbe il seguente:

« Tutti i ricorsi giacenti alla Corte dei conti per cui sono stati negati i benefici di cui agli articoli 41, 56, 72 e 73 della legge 10 agosto 1950 devono essere ritirati e riesaminati in via amministrativa per l'applicazione dei benefici derivanti dalla presente legge ».

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Ma, chi è che deve ritirare il ricorso se non l'interessato? La Direzione generale non ha la conoscenza dei motivi di questi ricorsi. Volete costringere la Direzione generale ad riesaminare tutti i ricorsi?

WALTER. A richiesta dell'interessato.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Se arriviamo al concetto « a richiesta dell'interessato », tanto vale che lo stesso interessato faccia pervenire il suo certificato. Altrimenti temo che si aggravi la procedura.

WALTER. In tal caso non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 della proposta di legge approvata dal Senato che, se approvato, diverrà l'articolo 8:

« L'aumento annuo per i figli, previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, è elevato da lire 3.000 a lire 36.000 annue ».

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 5 della proposta di legge nel testo approvato dal Senato:

« È abrogato l'articolo 72, settimo comma, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 per la parte concernente la revoca del diritto al trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle Forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento della residenza o della dimora fuori dello Stato senza la preventiva autorizzazione ».

Do ora lettura dell'articolo 5 secondo l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo e che, se approvato, sarà l'articolo 9:

« La norma di cui al settimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sostituito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, nella parte concernente la revoca del diritto al trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento del-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

la residenza o della dimora fuori dello Stato, senza preventiva autorizzazione, è abrogata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 nel testo del Senato. Do lettura dell'articolo che, se approvato, diverrà l'articolo 10:

« L'articolo 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, è parificato al servizio reso nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 della proposta di legge nel testo approvato dal Senato:

« Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente.

A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno ».

Do lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo all'articolo 7, che, se approvato, diverrà l'articolo 11:

« Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, già modificato, per quanto riguarda la misura della indennità speciale annua con l'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063, è sostituito dal seguente:

A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal de-

creto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 della proposta di legge nel testo approvato dal Senato:

« Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuto a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dette origine alla pensione diretta, è concesso per la durata di un anno nella misura della sola pensione di prima categoria oltre gli aumenti previsti dal precedente articolo 6.

Dopo il predetto termine di un anno, comincia a decorrere la pensione nella misura tabellare di cui alle tabelle G, H, I, L, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni ».

Do ora lettura dell'articolo 8 nel testo sostitutivo proposto dal Governo che se approvato diverrà l'articolo 12.

« Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o di invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuto a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dette origine alla pensione diretta, è concesso per la durata di un anno nella misura della sola pensione di prima categoria oltre gli aumenti previsti dal precedente articolo 8, purché la relativa domanda sia presentata entro l'anno dalla data di morte del militare o del civile pensionato.

Dopo il predetto termine di un anno, comincia a decorrere la pensione nella misura tabellare di cui alle tabelle G, H, I, L, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 della proposta di legge nel testo approvato dal Senato.

« I benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1956.

Qualora la domanda per conseguire i benefici anzidetti sia presentata oltre il termine

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

di un anno dalla data indicata nel precedente comma, i benefici stessi decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ».

Do ora lettura dell'articolo 9 nel testo sostitutivo proposto dal Governo:

« I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, avranno decorrenza dal 1° luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio, agli invalidi fino alla sesta categoria nel modo seguente

- 20 per cento dall'esercizio 1957-58,
- 50 per cento dall'esercizio 1958-59;
- 100 per cento dall'esercizio 1959-60.

Le percentuali di cui al precedente comma verranno calcolate per gli invalidi di guerra ascritti alla settima ed ottava categoria sui rispettivi ammontari annui fissati dalle annesse tabelle, ridotti di lire 12 mila annue; tale differenza, invece, verrà corrisposta dall'esercizio 1960-61.

Tutti gli altri benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1956; quelli previsti dagli articoli 1 e 8 verranno concessi d'ufficio; gli altri su presentazione di domanda degli interessati. Ove tale domanda venga presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della legge, i benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa presentazione ».

Su questo articolo sostitutivo, proposto dal Governo, vi sono i seguenti emendamenti, proposti dagli onorevoli Nicoletto ed altri, di cui do lettura, ponendoli senz'altro in votazione, dato che l'onorevole Nicoletto insiste su di essi:

« Sostituire alle parole: dal 1° luglio 1957, le parole: dal 1° luglio 1956 ».

(Non è approvato).

« Sopprimere le parole: fino alla sesta categoria, e totalmente il comma secondo ».

(Non è approvato).

« Sostituire nelle righe sesta, settima e ottava del comma le parole: 1957-58, 1958-59, 1959-60, con le parole: 1956-57, 1957-58, 1958-1959 ».

(Non è approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 9 proposto dal Governo e di cui ho già dato lettura avvertendo che, se approvato, diverrà l'articolo 13.

(È approvato).

AMENDOLA PIETRO. L'onorevole Ministro del bilancio non potrebbe eliminare l'eccessiva ripartizione dei benefici nei vari esercizi finanziari?

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio*. Ho previsto che per l'esercizio finanziario 1959-60 vi sarà un aumento di 10 miliardi nella spesa. Non sarebbe leale da parte del Ministro del bilancio lasciare al suo eventuale successore un simile aggravio?

WALTER. A questo punto s'impone una domanda all'onorevole Ministro. Come si fa per le domande che sono già in corso? Infatti si deve inoltrare la domanda entro l'anno per conseguire i benefici previsti, altrimenti questi vengono rinviati all'anno o esercizio finanziario successivo.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. È chiaro che per le domande in corso la copertura c'è, in quanto si applica la legge. Al riguardo non si può nemmeno discutere.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'articolo 9-bis proposto dal Governo che, se approvato, diverrà l'articolo 14:

« Ai fini della liquidazione della pensione di reversibilità prevista dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, restano in vigore le tabelle C e D annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 9-ter proposto dal Governo:

« È soppressa, come emolumento a se stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, l'indennità di caro-pane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni.

L'ammontare dell'indennità di caro-pane spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge ai titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, ai sensi del citato decreto legislativo, è conservato a titolo di assegno personale da riasorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni nel trattamento pensionistico complessivo.

Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caro-pane allorché si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Re-

sta fermo l'obbligo, per i pensionati, di denunziare al competente ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette ».

Sull'articolo vi è un emendamento soppressivo dell'intero articolo proposto dall'onorevole Walter.

WALTER. Nell'articolo proposto dal Governo si afferma che il caropane anziché essere concesso ai familiari del pensionato è conservato a solo titolo personale, da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni nel trattamento pensionistico complessivo. Si parte dalle ipotesi che nella stessa famiglia altri membri ne abbiano diritto per altra ragione. Facciamo il caso di un mutilato o invalido che abbia una famiglia di quattro persone. Egli percepisce 525 lire di caropane. Tale indennità viene revocata ai familiari e viene unicamente assegnata all'interessato. Ora, tutti coloro che sono stati finora liquidati hanno avuto il caropane. Ma esistono moltissime pratiche che devono ancora essere evase. Quindi se fino a ieri chi andava in pensione otteneva questa indennità, ora chi viene liquidato come pensionato dalla Corte dei conti non avrebbe più questo beneficio. Non è affatto giusto che adesso chi ottiene la liquidazione della pensione, si veda negato questo caropane. Insisto perché sia lasciata l'indennità.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che l'articolo 9-ter fa parte di un sistema che è stato congegnato sulla base dell'articolo 1. Pertanto pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(È approvato).

WALTER. Ma, il Governo ha accettato la nostra richiesta di soppressione dell'articolo !

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Non l'ha accettata affatto. Pregherei anzi ancora una volta la Commissione di voler considerare che le modificazioni proposte sono stata armonicamente collocate in un sistema completo ed unitario.

BORELLINI GINA. Penso che le parole di plauso che lei, onorevole Ministro ha ricevute, si trasformeranno certamente in recriminazioni.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio*. Le dirò però che all'inizio della discussione si è associato al plauso anche qualche suo collega di partito.

BORELLINI GINA. Ma noi abbiamo anche responsabilità personali !

NICOLETTO. Noi siamo qui come membri della Commissione finanze e tesoro, non ci interessa gran che quel che si dice al di fuori.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio*. Sarei dell'avviso che quando si presenta una proposta, si dovrebbe anche far sapere quanto essa venga a costare.

WALTER. Lei dà 400 lire e poi ne toglie 2.000 !

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio*. Non si toglie nulla a nessuno. L'ho già detto.

WALTER. Ma i miglioramenti vengono riassorbiti !

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli articoli 10 e 11, di cui al testo approvato dal Senato. Per ragioni di correttezza legislativa penso che si possano riunire in un solo articolo, che se approvato, diverrà l'articolo 16:

« Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, aumentato di lire 3.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione la tabella da allegare alla proposta di legge riguardante gli ammontari annui dalla prima alla ottava categoria.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

AMMONTARI ANNUI DALLA 1^a ALL'8^a CATEGORIA

GRADI MILITARI	CATEGORIA							
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a
TABELLA C)								
Sottufficiali e truppa . . .	240 000	192 000	180 000	168 000	144 000	120 000	96 000	72 000
Ufficiali inferiori	276 000	220 800	207 000	193 200	165 600	138 000	110 400	82 800
Ufficiali superiori	303 600	242 880	227 700	212 520	182 160	151 800	121 440	91 080
Ufficiali generali	333 960	267 168	250 470	233 772	200 376	166 980	133 584	100.188
TABELLA D)								
Sottufficiali e truppa . . .	216 000	172 800	162 000	151 200	129 600	108 000	86 400	64 800
Ufficiali inferiori	248.400	198 720	186 300	173 880	149 040	124 200	99 360	74 520
Ufficiali superiori	273 240	218 592	204 930	191 268	163 944	136 620	109 296	81 972
Ufficiali generali	300 564	240 452	225 423	210 395	180 339	150.282	120 226	90 170

(È approvata).

Come è stato sottolineato dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio, si rende necessario modificare il titolo della legge. Pongo pertanto in votazione la proposta del Governo che tende a sostituire il titolo della proposta di legge « Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette » con il seguente « Adeguamento delle pensioni di guerra dirette ».

(È approvata).

INFANTINO. Nonostante gli emendamenti proposti da più parti e malgrado l'insistenza per l'accoglimento di alcuni di essi, mi sembra che il Governo sia rimasto fermo sulla posizione assunta con la presentazione degli emendamenti che sono stati interamente approvati. Ho aderito alle insistenti richieste dell'Associazione dei mutilati, agevolando l'approvazione della legge in questi termini, ma non vorrei che tutto ciò potesse essere interpretato come un disinteresse ai problemi, sentiti da noi tutti, e che riguardano quella categoria. Dichiaro pertanto che, se non vi fosse stato il desiderio di provocare la più rapida possibile approvazione della legge,

avrei votato a favore di diversi emendamenti che qui sono stati respinti. Ripeto, se non l'ho fatto, è per venire incontro al desiderio della urgente approvazione della legge espressomi dalla categoria.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge

Senatore ANGELILLI ed altri: « Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette » (2267)

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1957

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Andò, Assennato, Bellotti, Bigi, Bonomelli, Borellini Gina, Castelli Edgardo, Cavalli, Colasanto, Cortese Pasquale, Cremaschi, Delcroix, Di Stefano Genova, Gaudioso, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Infantino, Li Causi, Longoni, Nicoletto, Pieraccini, Polano, Raffaelli, Ricci Mario, Romano, Roselli, Schi-

ratti, Scoca, Turnaturi, Valsecchi, Vedovato, Vicentini e Walter.

Sono in congedo

Cavallaro Nicola e Tosi.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI